

## Nuovo Statuto dell'associazione A.N.Fo.S.

### Art. 1 - Denominazione, sede e durata

Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente Statuto allegato all'atto n. 11032/6501 di repertorio del 18/04/2013, afferente l'Associazione A.N.Fo.S., che oggi ha sede in Anguillara Sabazia, Via Romana n. 10/G.

L'Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale, ovunque vi siano soggetti che manifestino il proprio intento in ordine alla condivisione degli scopi istituzionali e dello spirito dell'Associazione.

Si potrà, inoltre, dar corso all'affiliazione all'Associazione di Centri di Formazione, oltre che all'iscrizione di Formatori ed a tal proposito, le singole aziende, regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., potranno richiedere, mediante specifica istanza, di divenire Centro di Formazione affiliato ad A.N.Fo.S.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### Art. 1 bis – Attività delle sedi secondarie

Le sedi secondarie svolgeranno attività meramente propositiva e volta a realizzare gli scopi prefissati dall'Associazione, dovendosi uniformare al presente Statuto.

Le sedi secondarie saranno costantemente dirette e monitorate dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

Nello svolgimento della propria attività tanto ogni sede secondaria, quanto ogni Centro di Formazione affiliato all'Associazione è tenuto all'osservanza ed al rispetto del presente Statuto, del Codice Etico, delle decisioni prese dall'Assemblea e delle direttive eventualmente impartite dal Consiglio Direttivo.


Rimane inteso che coloro che avranno manifestato la propria volontà di affiliazione all'A.N.Fo.S. saranno, in ogni caso, tenuti a svolgere le proprie attività in tema di formazione e informazione in materia di Salute, Sicurezza sui luoghi di lavoro e Igiene alimentare, in via esclusiva con la predetta Associazione.

Tali sedi andranno a sostanziare la presenza dell'A.N.Fo.S. su tutto il territorio nazionale allo scopo di garantire un migliore e più efficace funzionamento organizzativo e di consentire la creazione di rapporti con le Istituzioni e gli Enti a livello regionale e locale, anche alla luce del principio di sussidiarietà.

Gli iscritti delle sedi secondarie parteciperanno, comunque, alla vita sociale e potranno presenziare all'Assemblea annuale indetta presso la sede sociale principale.

Per ogni sede secondaria situata in una Regione diversa rispetto a quella della sede principale potrà essere nominato un apposito delegato, che parteciperà all'annuale Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla nomina di un Coordinatore responsabile presso ciascuna sede secondaria, potendo sceglierlo anche tra soggetti non Associati. Quest'ultimo, a propria volta, entro e non oltre un mese dalla nomina, formerà una lista di propri collaboratori (in un numero non superiore a cinque) che andrà sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo che deciderà a maggioranza qualificata.

Il predetto Coordinatore regionale, responsabile della sede secondaria, per ogni singolo progetto od attività da realizzarsi, sottoporrà il preventivo di spesa al Consiglio Direttivo, che dovrà darne apposita ed espressa approvazione prima che venga dato avvio all'operazione. Il Consiglio Direttivo ha, in ogni caso, facoltà di predisporre, con proprio regolamento, ulteriori norme di dettaglio atte a disciplinare la struttura organizzativa e/o l'attività delle sedi secondarie.



Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno il predetto Coordinatore regionale produrrà al Presidente dell'Associazione un rendiconto che verrà poi sottoposto al vaglio del Consiglio Direttivo, e - se ritenuto congruo - verrà inserito nel bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione dello stesso. Per il controllo dell'attività e/o della contabilità delle singole sedi secondarie potrà essere conferito specifico mandato ad un componente del Consiglio Direttivo, ovvero, anche a soggetti terzi estranei all'Associazione, dotati di specifiche competenze tecniche e professionali ai quali potrà essere corrisposto un compenso stabilito dal Consiglio sulla base delle tariffe professionali in vigore.

Il Coordinatore responsabile della sede secondaria produrrà, inoltre, una relazione a cadenza semestrale attestante le attività compiute e proporrà al Consiglio Direttivo le istanze degli aspiranti Associati che, anche a livello locale, saranno ammessi secondo le modalità fissate nel presente Statuto.

Infine il Coordinatore responsabile potrà produrre, trasmettendoli direttamente al Presidente dell'Associazione, progetti e proposte conformi agli scopi istituzionali, i quali verranno poi sottoposti al vaglio del Consiglio direttivo che deciderà in maniera insindacabile circa la successiva opportunità di sottoporli all'Assemblea in sede di approvazione del piano di attività.

#### **Art. 2 – Scopo ed attività**

L'Associazione non ha finalità di lucro e ha lo scopo di favorire la diffusione della cultura e l'informazione in materia di Salute, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, nonché di Igiene Alimentare.

Potranno associarsi tutti coloro che ne facciano espressa richiesta avendo interesse nei suddetti settori.

L'Associazione a cui aderiscono coloro che svolgono la propria attività lavorativa e professionale nell'ambito della Formazione, Informazione ed Orientamento nel campo della Sicurezza dei Lavoratori sui Luoghi di Lavoro, si propone, tra l'altro - nel rispetto della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, valorizzando le competenze degli Associati, dei Centri di Formazione affiliati e degli Iscritti e garantendo il rispetto delle regole deontologiche - il conseguimento dei seguenti scopi:

- a) coordinare ed unificare le singole iniziative dei professionisti che svolgono attività nel settore della Formazione, Informazione ed Orientamento in tema di Salute, Sicurezza dei Lavoratori sui Luoghi di Lavoro, nonché dei Responsabili e degli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (articoli 32 e 33 del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) allo scopo di fornire agli iscritti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria al fine di migliorare la loro professionalità, nell'ambito delle attività sopra specificate;
- b) rappresentare e tutelare gli interessi dei Formatori, dei Responsabili e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione nonché delle loro rispettive forme associate nelle opportune sedi istituzionali riguardo trattative aventi per oggetto lo scopo dell'Associazione;
- c) promuovere, tutelare, orientare, formare ed informare i professionisti e, in particolare, la figura del Formatore, dei Responsabili e degli Addetti nei campi della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e dell'Igiene Alimentare attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni al riguardo;
- d) stipulare atti o contratti con soggetti sia privati che pubblici, considerati utili o comunque opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;



e) costituire o concorrere alla creazione, in via accessoria e strumentale, diretta e/o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di altre Associazioni e di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare - a propria volta - a dette tipologie di società;

f) effettuare attività di networking personale, sociale, imprenditoriale e culturale, a diversi livelli (comunale, regionale, nazionale ed internazionale) con realtà associative e/o istituzionali che presentino elementi di affinità od omogeneità con l'Associazione medesima, al fine di promuovere ed incentivare forme di cooperazione, di promozione e di mutuo sostegno;

g) acquistare e/o alienare diritti relativi a tecniche, presentazioni, corsi e strumenti inerenti la formazione dei professionisti elaborati dall'Associazione o da altri soggetti ad essa collegati (quali, ad esempio, scuole-formatori, istituti, etc.).

I temi trattati dall'Associazione saranno promossi anche attraverso iniziative editoriali su supporto cartaceo (libri, riviste, brochure, manuali, ecc.), con tassativa esclusione della edizione di quotidiani ed attraverso iniziative multimediali (video corsi, audio corsi, dvd, ecc.), che saranno diffuse attraverso il mezzo internet ed ogni altro strumento di comunicazione moderno;

h) intraprendere ogni azione tesa alla professionalizzazione ed alla sensibilizzazione degli Associati, dei Centri di Formazione e degli Iscritti nell'ambito della dialettica attorno alla legislazione ed ogni altra iniziativa a tutela delle condizioni di lavoro, della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori ed ottenere tutte le informazioni relative all'attività professionale in generale ed agli standard qualitativi richiesti ai propri iscritti. L'Associazione, inoltre, ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, agendo in piena autonomia e libertà, nel rispetto delle proprie competenze ed in ossequio ai principi di indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, buona fede e correttezza ed affidamento del pubblico, si prefigge anche i seguenti, ulteriori scopi:

l) adottare un codice di condotta redatto ai sensi dell'articolo 27-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 06 settembre 2005 n. 206. L'Associazione vigilerà sulla condotta professionale degli Associati, dei Centri di Formazione affiliati e degli altri Iscritti stabilendo anche le sanzioni disciplinari da irrogare nel caso di eventuali violazioni del predetto codice;

l) promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra le quali - nello specifico - l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso insorto con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del codice del consumo di cui al decreto legislativo 06 settembre 2005 n. 206;

m) rilasciare ai propri iscritti, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, le attestazioni di cui alle all'articolo 7 della legge n. 4 del 14 gennaio 2013. In particolare, detto sistema di attestazioni sarà relativo, al fine di tutela dei consumatori e di garanzia della trasparenza del mercato dei servizi professionali:

- alla regolare iscrizione del professionista all'Associazione medesima;
- ai requisiti necessari per la partecipazione alla stessa;
- agli standard qualitativi ed alla qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
- alle garanzie fornite all'utente;



- all'eventuale polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla normativa tecnica UNI EN ISO.

La validità delle predette attestazioni è strettamente correlata all'iscrizione all'Associazione, per cui, ove per qualsivoglia motivo detta iscrizione dovesse venir meno, la validità dell'attestazione verrà meno;

n) promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e di sorveglianza sui criteri di valutazione rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali, in ossequio a quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 4 della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013;

o) collaborare, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali. Ciò avverrà attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'Ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza.

p) promuovere la costituzione di organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, per i settori di propria competenza;

q) riunirsi nelle forme aggregative di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, mantenendo - comunque - inalterata la propria autonomia. Dette forme aggregative assumeranno la veste di associazioni di natura privatistica, agiranno in totale indipendenza ed imparzialità ed avranno funzioni di:

promozione e qualificazione delle attività professionali rappresentate;

divulgazione delle informazioni e delle conoscenze connesse;

- rappresentanza delle istanze comuni dinanzi le opportune sedi politiche ed istituzionali;

- controllo dell'operato delle singole associazioni al fine di verificare il rispetto e la congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle medesime associazioni;

r) autorizzare i propri iscritti ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione come marchio o attestato di qualità e di qualificazione dei propri servizi, osservando al riguardo tutte le prescrizioni imposte dall'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59.

Pertanto, ove si dovesse procedere alla suddetta autorizzazione, ex articolo 5, comma 2, della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, l'Associazione provvederà a rendere conoscibili anche i seguenti elementi:

- codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni eventualmente poste in essere;

- elenco degli iscritti, aggiornato a cadenza annuale;

- sedi presenti sul territorio nazionale, in almeno 3 Regioni;

- presenza di una adeguata struttura tecnico - scientifica dedicata alla formazione permanente dei propri iscritti, in forma diretta od indiretta;

- eventuale possesso di un sistema certificato di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;

s) curare il proprio inserimento nell'elenco di cui al comma 7, articolo 2 della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e pubblicare sul proprio sito web, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, tutti gli elementi informativi ritenuti utili per i consumatori, in ossequio a criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.

Rimane - in ogni caso - preclusa per il singolo iscritto la possibilità di appartenere, per lo stesso periodo di iscrizione all'A.N.Fo.S. ad altre Associazioni anche similari, ciò al fine di evitare pregiudizievoli situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, che potrebbero pregiudicare l'appartenenza all'A.N.Fo.S.

L'Associazione potrà, infine, svolgere qualsiasi attività ed operazione idonea per il raggiungimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi da terzi.

L'Associazione, in particolare, al fine di promuovere e di dare ampia portata alla sensibilizzazione nel campo di operatività della stessa si impegna a erogare gratuitamente i propri corsi on line a studenti in alternanza scuola lavoro, che ne facciano richiesta.

### **Art. 3 – Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote di adesione e dalle quote annuali nella misura decisa annualmente a carico del singolo Associato dall'Assemblea;

b) da contributi, lasciti, donazioni e legati, regolarmente accettati, provenienti da qualsiasi ente o privato;

c) da erogazioni liberali degli Associati e di terzi, oltre che da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari e da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;


d) da proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolta in maniera sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

e) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;

f) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti, a qualsiasi titolo, all'Associazione stessa.

g) da introiti e proventi di varia natura derivanti da attività - anche non istituzionali - tra cui quella di formazione e informazione dei lavoratori, da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, quali quelle corrisposte dai Centri di Formazione affiliati e dai Formatori iscritti e da tutte quelle compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione terrà per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli Associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.



Le quote ed i contributi associativi hanno carattere strettamente personale, non possono essere oggetto di concessione di diritti reali di godimento o di garanzia e non possono essere oggetto di rivalutazione, nè danno diritto alla trasmissibilità della quota medesima o del contributo associativo.

La partecipazione sociale non è, in alcun modo, ricollegata o ricollegabile alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

In caso di recesso, i singoli Associati non potranno pretendere la liquidazione della quota né la divisione del Fondo comune, ai sensi dell'art. 37 del Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto, su delibera dell'Assemblea, ad altra Associazione od Ente senza finalità di lucro che si ispiri agli scopi dell'Associazione.

L'importo della quota minima di adesione è fissata all'inizio di ogni anno sociale dall'Assemblea ed in assenza di variazione si avrà per confermata la previsione di cui all'esercizio precedente.

#### **Art. 4 - Ammissione degli Associati**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto, il Codice Etico ed i regolamenti.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo – che riserva di valutare la correttezza della compilazione della domanda, la moralità ed i titoli dei richiedenti, prima della loro ammissione – su domanda dell'aspirante Associato, che rechi sottoscrizione autografa, ovvero digitale od equivalente, apposta su modulo appositamente predisposto, nella quale l'istante dovrà specificare le proprie complete generalità.


All'atto dell'ammissione l'Associato provvede al versamento della quota associativa annuale, indipendentemente dalla data di decorrenza dell'iscrizione, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria e si impegna, come detto, al rispetto dello Statuto, del Codice Etico e dei regolamenti emanati.

Avverso il diniego motivato di ammissione all'associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

L'adesione all'Associazione si intende svincolata da durata temporale ed è, dunque, illimitata, sempre che non vengano meno i requisiti di carattere morale e personale per l'appartenenza all'Associazione.

Rimane, infatti, inteso che l'aspirante Associato dovrà autocertificare il possesso dei requisiti morali per poter appartenere all'Associazione, nel mentre dovrà allegare alla propria domanda di adesione copia di tutta la documentazione atta a comprovare l'effettivo possesso dei titoli e degli specifici requisiti necessari ai fini dell'ammissione. Detta documentazione dovrà essere in corso di validità e andrà rinnovata ove soggetta a scadenza.

Il Consiglio Direttivo valuterà l'ammissione dei nuovi Associati secondo quanto, inter alia, stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge n.4 del 14 gennaio 2013.



Particolare riguardo sarà prestato ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'Associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante ed alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo.

Nel valutare l'effettivo possesso da parte dell'associando dei requisiti (i.e. titoli di studio, esperienza formativa e professionale) necessari per l'ammissione all'Associazione, saranno seguiti in particolare:

- i criteri di qualificazione previsti dalla vigente normativa in tema di formazione dei lavoratori nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come da ultimo approvati dalla Commissione per la salute e la sicurezza il 18 aprile 2012, ex art. 6, comma 8, lettera m-bis, D. lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- i criteri di cui agli Accordi approvati il 21.12.2011 in sede di Conferenza Stato - Regioni;
- i criteri enucleati all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente ai responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione; nonché quelli previsti a livello comunitario, nazionale e regionale per la formazione degli alimentaristi;

#### **Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci.**

I soli Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

L'Associato volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri Associati.

L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati.

Il comportamento dell'Associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.


Gli Associati sono tenuti al versamento delle quote associative secondo le modalità che verranno indicate dalla Segreteria per il versamento della quota medesima, che dovrà - comunque - essere versata entro e non oltre il primo trimestre di ogni anno successivo alla data di scadenza. Una volta trascorso il predetto termine e attestata l'assenza di un riscontro in ordine all'assolvimento della quota, l'Associazione invierà sollecito scritto al singolo Associato non in regola con i pagamenti. L'Associato, trascorsi quindici giorni dalla ricezione del predetto sollecito, verrà automaticamente dichiarato moroso e di poi cancellato dal libro degli Associati. Esso potrà essere, comunque, reintegrato col successivo pagamento che dovrà avvenire entro l'anno.

Le quote versate da tutti i Soci ed i beni eventualmente acquistati mediante le predette quote concorrono alla costituzione del Fondo comune dell'Associazione.

Rimane espressamente inteso che non si avranno limitazioni quanto al numero di Associati che rimane, dunque, illimitato, al pari della partecipazione all'Associazione.

I Soci dell'Associazione si dividono in:

- Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.



- Soci Ordinari: persone fisiche nonchè rappresentanti di associazioni senza scopo di lucro o di persone giuridiche che condividono i principi ispiratori e gli scopi dell'Associazione così come enunciati all'articolo 2 del presente Statuto.

- Soci Sostenitori: persone fisiche nonchè rappresentanti di associazioni senza scopo di lucro o di persone giuridiche che condividono i principi ispiratori e gli scopi dell'Associazione così come enunciati all'articolo 2 del presente Statuto, che contribuiscono in misura maggiore alle attività dell'Associazione.

#### **Art. 6 - Recesso ed esclusione dell'Associato, sanzioni disciplinari.**

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

L'Associato può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto;
- perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione all'Associazione;
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

L'Associato interessato dal provvedimento può ricorrere all'Assemblea degli Associati e chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - l'Associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

Gli Associati receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

I provvedimenti disciplinari hanno carattere prevalentemente morale, ma potranno anche andare ad incidere direttamente sul diritto del singolo Associato a conservare la titolarità delle cariche sociali ricoperte in seno all'Associazione ed alla qualifica stessa di "Associato".

I provvedimenti che potranno essere adottati dal Consiglio Direttivo nei confronti degli Associati sono, nello specifico:


- richiamo (verbale o scritto) per tutte le violazioni di lieve entità;
- sospensione da tre mesi ad un anno per infrazioni più gravi;
- radiazione. Questo tipo di sanzione, nello specifico, verrà comminata qualora si attestino mancanze di particolare gravità o il perpetrarsi di condotte che abbiano determinato l'irrogazione delle predette sanzioni sub a) e sub b) con riflessi sull'andamento della vita e delle attività sociali tali da poter causare negative e ingiustificate ripercussioni sull'immagine dell'Associazione.

#### **Art. 6 bis – Centri di Formazione affiliati e Formatori iscritti**

I Centri di Formazione affiliati ed i Formatori che facciano richiesta di iscrizione saranno tenuti a contribuire anch'essi all'attività dell'Associazione, attraverso il versamento di una quota per l'affiliazione e per l'iscrizione annualmente deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed anch'essi possono recedere.

L'affiliazione dei Centri di Formazione e l'iscrizione dei Formatori verrà anch'essa meno per:

- morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto;



- perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'affiliazione o l'iscrizione all'Associazione;
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'interruzione dell'affiliazione o la cessazione dell'iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il Centro di Formazione o l'Iscritto interessato dal provvedimento può ricorrere all'Assemblea degli Associati e chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'interruzione dell'affiliazione o la cessazione dell'iscrizione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – l'affiliazione e l'iscrizione dell'interessato dal provvedimento si intendono sospese.

I Centri di Formazione e gli Iscritti receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione di quanto versato, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 7 - Gli organi sociali**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

ed eventualmente:

- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori (se nominato).

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **Art. 8 - L'Assemblea**

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

L'avviso scritto di convocazione contenente l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione e quello fissato per l'adunanza verrà affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e pubblicato sempre 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in apposito spazio, afferente gli annunci legali, nel sito web dell'Associazione.

Parimenti, con le stesse modalità, ovvero mediante affissione nei locali della Sede ovvero in apposito spazio, afferente gli annunci legali, nel sito web dell'Associazione verranno pubblicati: le deliberazioni dell'Assemblea, i bilanci ed i rendiconti.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo, l'Assemblea nomina il segretario ed eventualmente gli scrutatori.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- elezione del Presidente;
- elezione del Consiglio Direttivo, con scelta tra i suoi componenti oltre che del Presidente, anche del Vice Presidente;
- proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo, che dovrà essere depositato presso la sede almeno 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza;
- determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione e degli altri contributi;
- ratifica delle esclusioni dei Soci e della cessazione dell'affiliazione dei Centri di Formazione e degli altri Iscritti deliberate dal Comitato Direttivo;
- approvazione del programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega; il Presidente ed il Vice Presidente non potranno essere portatori di deleghe.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.



Avverso le deliberazioni dell'Assemblea, ove ritenute contrarie alla legge, all'Atto Costitutivo o allo Statuto potrà essere esperito il rimedio del ricorso Collegio Arbitrale di cui si dirà in avanti.

#### **Art. 9 - Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre membri.

Tale organo resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta all'anno; la convocazione è operata d'iniziativa del Presidente, che deve provvedere anche alla convocazione nel termine di 10 giorni dalla richiesta, ove riceva istanza in tal senso da parte di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente avrà valore doppio.

Il Consiglio Direttivo:

- compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- ammette i nuovi Associati;
- esclude gli Associati salva successiva ratifica dell'Assemblea nell'ipotesi di ricorso dell'escluso.
- nomina l'eventuale Segretario;
- nomina l'eventuale Tesoriere;
- discute e dà corso alle attività deliberate dall'Assemblea per il perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- informa le autorità competenti (Comune, Polizia, Carabinieri) sull'inizio delle attività dell'Associazione.
- fissa ulteriori norme regolamentari per il funzionamento dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Qualora per dimissioni, decesso o qualsiasi altra causa si rendesse vacante uno dei seggi del Consiglio, subentrerà l'Associato nominato in precedenza dall'Assemblea con il maggior numero di voti o, a parità voti, dal più anziano di età.

#### **Art. 10 - Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Resta in carica tre anni e può essere rieletto.

#### **Art. 11 - Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento, anch'egli dura in carica tre anni e può essere rieletto.

#### **Art. 12 - Il Segretario**

12.1. Il Segretario redige e firma unitamente al Presidente i verbali delle riunioni, conserva e tiene aggiornato l'elenco degli Associati, assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi e contabili ed - ove non dovesse essere nominato un tesoriere - provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo,

provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

#### **Art. 13 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere ove nominato dal Consiglio direttivo, avrà il compito di curare ogni aspetto amministrativo, economico e contabile dell'Associazione, curando, fra l'altro, i rapporti con gli Istituti di credito ed occupandosi degli incassi e dei pagamenti in costante raccordo con il Presidente. Qualora non venga nominato il Tesoriere, i compiti a lui attribuiti vengono svolti dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente. E' facoltà del Presidente delegare le sue attribuzioni dandone preventiva comunicazione ai membri del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 14 – Il Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei revisori, se nominato, è composto da almeno tre membri, i quali eleggono nel proprio seno il Presidente.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente questi viene sostituito dal revisore più anziano di età.

Il Collegio dei revisori, sempre se nominato, in deroga a quanto prima detto, è competente a deliberare, in base ad equità e giustizia, in via insindacabile ed inappellabile, su tutte le vertenze di qualsiasi natura tra gli Associati e l'Associazione, sulle opposizioni, quale organo di appello, a richiesta dell'interessato e senza motivazione, sulle delibere del Consiglio Direttivo in materia di non ammissione e di decadenza dei soci.

#### **Art. 15 – Durata degli organi elettivi, decadenza**

Si intendono dimissionari se, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive:

- i consiglieri alle adunanze del Consiglio direttivo;
- i revisori, se nominati, alle adunanze del rispettivo collegio.

Il Consiglio direttivo ed il collegio dei revisori, quest'ultimo se nominato, restano in carica per tre esercizi consecutivi e sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono tutte gratuite salvo il diritto ad un rimborso spese se deliberato dall'Assemblea.

#### **Art. 16 - Rendiconto economico finanziario**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Associato.


L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

#### **Art. 17 - Scioglimento**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci convocati in Assemblea Straordinaria.



L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni od Enti di analoga natura, aventi finalità simili con quelle di A.N.Fo.S.

#### **Art. 18 - Controversie**

I Soci, i Centri di Formazione affiliati e gli Iscritti si impegnano a non adire le ordinarie vie legali per eventuali divergenze che insorgano con l'Associazione e tra di loro per motivi dipendenti dalla propria appartenenza alla vita sociale.

Tutte le eventuali controversie saranno sottoposte ad un Collegio costituito da tre componenti scelti dal Presidente del Tribunale di Roma.

Al Collegio, che svolgerà le proprie funzioni quale Collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri di carattere istruttorio e decisionale; il lodo sarà inoppugnabile.

#### **Art. 19 – Modifica dello Statuto**


Il presente Statuto potrà essere modificato ove ricorrano le seguenti condizioni:

- che la proposta di modifica sia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- che all'Assemblea siano presenti almeno metà dei soci aventi diritto a voto;
- che la proposta di modifica ottenga l'approvazione di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.


#### **Art. 20 – Richiamo a norme di legge.**

I soci devono attenersi a quanto stabilito dalle norme statutarie ed ai loro doveri. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espressamente riferimento alle norme contenute nel titolo II, Libro Primo del Codice Civile ed alle norme delle leggi speciali regolanti la materia.

Anguillara Sabazia, 6 marzo 2017



The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more stylized and overlaps a circular stamp. The stamp is circular with the text 'AN.FO.S.' at the top, 'Dott. Roberto' in the center, and 'IL PRESIDENTE' at the bottom. The signature on the right is a cursive signature.



**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

--

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

--

**DATI ANAGRAFICI**

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA
4. A. N. F. O. S.		
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.
	ANGUILLARA SABAZIA	R M
		CODICE FISCALE
		9 7 5 2 4 2 9 0 5 8 8

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA
5.		
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.
		CODICE FISCALE

**DATI DI VERSAMENTO**

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
T J Q			R P	Anno Numero
codice sub. codice (*)				

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
1 0 9 T	IMP. REG. PER ATTI, CONTRATTI VERBALI E DENUNCE	200, 0 0	
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO		200, 0 0	

EURO (lettere)

DUECENTO/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO			
DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
giorno	mesa	anno	AZIENDA CAB/SPORTELLO

